

• Swiss Banking

Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA

a integrazione di un Contratto Quadro Svizzero per prodotti derivati over-the-counter (OTC) pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (versioni 2003 e 2013)

12 ottobre 2023

Tali Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA si intendono applicabili a qualsiasi Transazione stipulata facente riferimento a dei tassi d'interesse, purché le parti facciano riferimento ai termini delle presenti Definizioni Supplementari nella documentazione relativa alla Transazione o abbiano altrimenti concordato di applicare tali Definizioni Supplementari alla Transazione in oggetto o, in base al singolo caso, a un Contratto Quadro o a un Documento di garanzia. Fatti salvi altri accordi, farà fede l'ultima versione delle Definizioni Supplementari, come pubblicate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri al momento in cui ne viene fatta menzione. Le presenti Definizioni Supplementari costituiscono parte integrante del relativo Allegato al Contratto Quadro o alla Conferma di transazione, a seconda dei casi.

Parte A: Definizioni supplementari dei Derivati dei tassi di interesse	4
1. Definizioni	4
2. Correzioni dei tassi pubblicati e visualizzati	10
3. Interpolazione	10
4. Arrotondamenti	11
5. Discontinued Rates Maturities Protocol	11
6. Compounding di Tassi variabili diversi dal Compounding del Tasso overnight	13
7. Tassi di interesse negativi fissi	13
8. Giorno festivo non programmato	13
8.1 Definizione	13
8.2 Conseguenze di un Giorno festivo non programmato	13
9. Compounding e Averaging dei tassi overnight	14
9.1 Campo di applicazione	14
9.2 Determinazione tramite l'Agente di calcolo	14
9.3 Determinazione del Tasso alternativo tramite l'Agente di calcolo	14
Parte B: Tassi alternativi	15
1. Non pubblicazione temporanea	15
1.1 Trigger di non pubblicazione temporanea	15
1.2 Tasso alternativo di non pubblicazione temporanea	15
2. Cessazione permanente relativa all'IBOR rilevante	16
3. Cessazione permanente relativa a Tassi di riferimento applicabili diversi dall'IBOR rilevante	16
3.1 Trigger di cessazione permanente	16
3.2 Tassi alternativi di cessazione permanente	16
3.3 Evento di cessazione dell'indice	17
3.4 Data effettiva di cessazione dell'indice	18
3.5 Non rappresentativo	18

4.	Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento	19
4.1	Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento	19
4.2	Data dell'evento inerente l'amministratore/il benchmark	19
4.3	Tasso alternativo inerente l'amministratore/il tasso di riferimento	19
4.4	Informazioni pubblicamente disponibili	20
4.5	Fonte pubblica specificata	20
5.	Gerarchia degli eventi	20
Parte C: RFR e altre Floating rate options		20
Parte D: EONIA		21

Parte A: Definizioni supplementari dei Derivati dei tassi di interesse

1. Definizioni

I seguenti termini utilizzati nelle presenti Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA hanno il significato enunciato qui di seguito:

Per «**2006 ISDA Definitions**» si intendono le Definizioni ISDA 2006, come pubblicate da ISDA nella data di negoziazione della Transazione rilevante, o qualsiasi pubblicazione successiva in proposito, così come edita da ISDA in tale data di negoziazione.

Per «**Amministratore**» si intende (i) in relazione a una Floating rate option, l'amministratore specificato come tale per detta Floating rate option e (ii) in relazione a qualsiasi altro Tasso di riferimento applicabile, l'amministratore per tale tasso o, se non esiste un amministratore, il fornitore di tale tasso (incluso, in ciascun caso di (i) e (ii), qualsiasi amministratore sostitutivo o, se del caso, qualsiasi amministratore o fornitore sostitutivo).

Per «**Appendice di sostegno al credito (Credit Support Appendix)**» si intende un'Appendice di sostegno al credito nel formato pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri in relazione a un Contratto Quadro Svizzero relativo a strumenti derivati OTC.

«**Averaging con lockout**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo, a condizione che la data di lockout sia, se non diversamente stabilito in una Conferma di transazione, la data che cade cinque Giorni lavorativi applicabili prima della Data di fine periodo del Periodo di calcolo o, in relazione al Periodo di calcolo finale, la data che cade cinque Giorni lavorativi applicabili prima della Data finale.

«**Averaging con lookback**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo, a condizione che venga applicata di default una retrospettiva di cinque Giorni lavorativi applicabili, salvo ove diversamente in una Conferma di transazione.

«**Averaging con spostamento del periodo di osservazione**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo, a condizione che venga applicato di default uno spostamento del periodo di osservazione di cinque Giorni lavorativi applicabili, salvo ove diversamente in una Conferma di transazione.

«**Averaging del tasso overnight**» o «**Overnight Averaging**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo.

Per «**Bloomberg Screen**» si intende, laddove il termine è utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso variabile, la pagina di visualizzazione così designata nell'ambito del servizio Bloomberg, o nell'ambito di qualsiasi Fonte sostitutiva.

«**Compounding con lockout**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo, a condizione che la data di lockout sia, se non diversamente stabilito in una Conferma di transazione, la data che cade cinque Giorni

• Swiss Banking

lavorativi applicabili prima della Data di fine periodo del Periodo di calcolo o, in relazione al Periodo di calcolo finale, la data che cade cinque Giorni lavorativi applicabili prima della Data finale.

«**Compounding con lookback**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo, a condizione che venga applicata di default una retrospettiva di cinque Giorni lavorativi applicabili, salvo ove diversamente in una Conferma di transazione.

«**Compounding con spostamento del periodo di osservazione**» (Compounding with Observation Period Shift) ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo, a condizione che venga applicato di default uno spostamento del periodo di osservazione di cinque Giorni lavorativi applicabili, salvo ove diversamente in una Conferma di transazione.

«**Compounding OIS**» ha il significato che tale termine assume comunemente secondo le prassi del mercato internazionale dei derivati, come determinato dall'Agente di calcolo.

Per «**Conferma di transazione**» o «**Confirmation**» si intendono tutti i documenti e altre prove di conferma relativi a una Transazione.

Per «**Contratto Quadro**» si intende un Contratto Quadro Svizzero (Swiss Master Agreement) per prodotti derivati over-the-counter OTC pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri concluso fra le parti (includere (a) la versione 2003, (b) la versione 2013 da utilizzarsi in relazione a determinate Definizioni ISDA e (c) la versione 2013 non ISDA, da non utilizzarsi in relazione ad alcuna Definizione ISDA), a prescindere dal metodo di stipulazione (incluso mediante esecuzione di una Conferma di transazione secondo la quale si ritiene che la parti abbiano concluso detto contratto) e incluso qualsiasi contratto concluso tramite un agente che operi per conto dell'una o dell'altra parte.

Per «**Data di compounding**» si intende qualsiasi giorno all'interno del Periodo di una transazione specificato come tale (o determinato conformemente a un metodo specificato a tale scopo) per la Transazione o per una parte. Il Metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime che si applica alle Date di Fine Periodo in relazione alla Transazione o a una parte si applicherà a una Data di compounding per la Transazione o per tale parte.

Per «**Data di pagamento**» si intende ogni giorno specificato come tale in relazione alla parte rilevante nella relativa Conferma di transazione, salvo adeguamento in conformità con il Metodo utilizzato per l'adeguamento dei giorni di negoziazione delle materie prime determinato nella relativa Conferma e, in assenza di tale determinazione, mediante l'applicazione del Metodo del giorno di negoziazione seguente per le materie prime modificato.

Per «**Data finale**» si intende la data specificata come tale nella relativa Conferma di transazione, che è l'ultimo giorno del periodo di Transazione.

Per «**Definizioni supplementari**» si intendono le presenti Definizioni supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA.

Per «**Documento di garanzia**» si intende qualsiasi documento che, per sua natura, assicuri, garantisca o altrimenti sostenga gli obblighi della parte rilevante nell'ambito di un Contratto Quadro o di una Conferma di transazione, a inclusione, fra l'altro, di qualsiasi Appendice di sostegno al credito stipulata fra le parti in relazione a un Contratto Quadro.

• Swiss Banking

Per «**Durata prevista**» si intende, in relazione a una Transazione o a una parte, la durata di tempo specificato come tale nella Conferma di transazione.

Per «**Elenco delle Floating rate options**» o «**Floating rate options List**» si intende la versione più recente della Floating rate options List pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri nel momento in cui viene fatto riferimento alla relativa Floating rate option nella relativa Conferma di transazione.¹

Per «**Floating rate option**» o «**Opzione di tasso variabile**» si intende, con riferimento al calcolo di un Importo variabile o di un importo di pagamento a tasso variabile, il tipo di tasso variabile specificato come tale nella relativa Conferma di transazione, come ulteriormente definito nell'Elenco delle Floating rate options.

Per «**Fonte sostitutiva**» si intende, riguardo a qualsiasi pagina di visualizzazione, un'altra fonte pubblicata, un altro venditore o fornitore di informazioni: (i) la pagina di visualizzazione sostitutiva, un'altra fonte pubblicata, un altro venditore o fornitore di informazioni ufficialmente designato dallo sponsor della pagina o dalla fonte originale; oppure (ii) qualora lo sponsor non abbia ufficialmente designato una pagina di visualizzazione sostitutiva, un'altra fonte pubblicata, un altro venditore o fornitore, se del caso, designato dal venditore o fornitore di informazioni rilevante (se diverso dallo sponsor).

Per «**Frazione di calcolo giornaliera (day count fraction) del tasso fisso**» in relazione al calcolo di un Importo fisso si intende la frazione di calcolo giornaliera (day count fraction) specificata nella Conferma della Transazione.

Per «**Frazione di calcolo giornaliera (day count fraction) del tasso variabile**» in relazione al calcolo di un Importo variabile si intende la frazione di calcolo giornaliera (day count fraction) specificata nella Conferma della Transazione.

Per «**Giorno di regolamento TARGET**» o «**TARGET Settlement Day**» si intende qualsiasi giorno in cui TARGET2 (il Sistema paneuropeo di regolamento lordo in tempo reale) o qualsiasi sistema di trasferimento sostitutivo sia aperto per il regolamento dei pagamenti in euro e qualsiasi riferimento a «**TARGET**» deve essere interpretato come riferimento a un Giorno di regolamento TARGET.

Per «**Giorno lavorativo applicabile**» si intende, in relazione a una Floating rate option, qualsiasi giorno che sia un Giorno lavorativo bancario o altro giorno rilevante che venga utilizzato, o sia specificato come tale, ai fini della determinazione del Tasso d'interesse rilevante conformemente a tale Opzione di tasso variabile o, in assenza di tale Giorno lavorativo bancario o altro giorno rilevante specificato, un giorno lavorativo nel principale centro finanziario per la moneta rilevante della Floating rate option.

Per «**Giorno lavorativo bancario**» si intende, riguardo alla città in oggetto, qualsiasi giorno di apertura delle banche commerciali per attività generali (incluse negoziazioni in valuta estera e depositi in valuta estera) in quella città.

Per «**LIBOR rilevante**» si intende (a) uno qualsiasi dei LIBOR (London interbank offered rate) in sterline, in franchi svizzeri, in dollari statunitensi, in euro, l'euro interbank offered rate, il LIBOR (London interbank offered rate) in yen giapponesi, il Tokyo interbank offered rate in yen giapponesi, il Tokyo interbank offered rate in euroyen, il tasso swap sugli effetti bancari, il Canadian dollar offered rate, l'Hong Kong interbank offered rate, il Singapore dollar swap offered rate e il fixing del tasso d'interesse in baht thailandesi; e (b) il LIBOR (London interbank offered rate) senza alcun riferimento alla moneta del LIBOR

¹ Ogni versione dell'elenco delle Floating rate options rimarrà disponibile sul sito web dell'Associazione svizzera dei banchieri in modo che le parti possano riconoscere la versione pertinente alla transazione.

• Swiss Banking

(London interbank offered rate) rilevante o indicazione della stessa, in ognuno dei casi di cui alle lettere (a) e (b), comunque definito o descritto (in inglese o in qualunque altra lingua) nella Conferma di transazione rilevante.

Per «**Importo di compounding lineare**» o «**Straight Compounding Amount**» si intende, per ogni Periodo di calcolo, un importo calcolato come segue:

$$\text{Straight Compounding Amount} = \text{Calculation Amount} \times \left\{ \prod_{t=1}^T [1 + (R_t + S) \times d_t] - 1 \right\}$$

dove:

- (i) «dt» indica la Frazione di calcolo giornaliera (day count fraction) del Tasso variabile o la Frazione di calcolo giornaliera (day count fraction) del Tasso fisso, a seconda dei casi e in base a quanto applicabile, per il Periodo di compounding t;
- (i) «Rt» indica il Tasso variabile o il Tasso fisso, a seconda dei casi, per il Periodo di compounding t;
- (ii) «S» indica lo Spread, se applicabile; e
- (iii) «T» indica il numero di Periodi di compounding nel relativo Periodo di calcolo.
- (iv) «Calculation Amount» è l'importo di riferimento.

Per «**ISDA®**» si intende l'International Swaps and Derivatives Association, Inc.²

Per «**ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol**» si intende il ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol pubblicato dall'International Swaps and Derivatives Association, Inc. l'11 ottobre 2013.

Per «**ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol**» si intende il Protocollo per i Tassi alternativi IBOR dell'ISDA 2020 pubblicato dall'ISDA il 23 ottobre 2020.

Per «**Metodo di averaging del tasso overnight**» si intende Averaging del tasso overnight, Averaging con lookback, Averaging con spostamento del periodo di osservazione, Averaging con lockout o qualsiasi altro metodo di averaging del tasso overnight indicato nella Conferma di transazione.

Per «**Metodo di compounding del tasso overnight**» si intende Compounding OIS, Compounding con lookback, Compounding con spostamento del periodo di osservazione, Compounding con lockout o qualsiasi altro Metodo di compounding del tasso overnight indicato nella Conferma di transazione.

Per «**Momento di determinazione**» o «**Fixing Day**» si intende

- (i) in relazione a una Floating rate option e, se non diversamente specificato nella Conferma di transazione: (a) se la Floating rate option è inclusa nelle presenti Definizioni Supplementari, il giorno ivi specificato (o qualsiasi giorno di pubblicazione modificato specificato dall'Amministratore per il Tasso di riferimento dell'attività sottostante nella sua metodologia relativa al tasso di riferimento); (b) se la Floating rate option non è inclusa nelle presenti Definizioni Supplementari, il giorno specificato, o determinato utilizzando una metodologia specificata, nella Conferma di transazione; o (c) in relazione a un Tasso alternativo applicabile per tale Floating rate option, il giorno di pubblicazione specificato, o determinato in base a una metodologia specificata, dall'Amministratore per il Tasso alternativo applicabile nella sua metodologia relativa al tasso di riferimento o, se diverso, il giorno in cui il Tasso alternativo applicabile verrebbe normalmente osservato; e

² ISDA® è un marchio registrato dell'International Swaps and Derivatives Association, Inc.

• Swiss Banking

- (ii) in relazione a un Tasso overnight, il giorno specificato come «Giorno di fissazione» in relazione a tale Tasso overnight sarà il giorno previsto per la pubblicazione della Reset date del tasso che può essere precedente, corrispondente o successivo alla Reset date.

Per «**Opuscolo delle Definizioni ISDA**» si intende ciascuna delle 2006 ISDA Definitions, 2000 ISDA Definitions, 1998 ISDA Euro Definitions, 1998 Supplement to the 1991 ISDA Definitions e 1991 ISDA Definitions, ciascuna come pubblicata dall'ISDA.

Per «**Orario di fissazione**» o «**Fixing Time**» si intende, in relazione a una Floating rate option,

- (i) se la Floating rate option è definita nelle presenti Definizioni Supplementari, l'orario (se esistente) ivi specificato (espresso nel formato a 24 ore) o qualsiasi orario di pubblicazione modificato specificato dall'Amministratore per il Tasso di riferimento dell'attività sottostante nella sua metodologia relativa al tasso di riferimento; e
- (ii) se la Floating rate option non è definita nelle presenti Definizioni Supplementari, l'orario altrimenti specificato nel Contratto o nella Conferma di transazione o qualsiasi orario di pubblicazione modificato e specificato dall'Amministratore per il Tasso di riferimento applicabile nella sua metodologia relativa al tasso di riferimento,

a condizione che l'orario specificato come Orario di fissazione possa essere un'approssimazione dell'orario di pubblicazione del Tasso di riferimento dell'attività sottostante o del Tasso di riferimento applicabile, che può essere fornito o pubblicato dall'Amministratore all'orario specifico, in un momento successivo o all'incirca a quell'ora.

Per «**Overnight Floating rate option**» o «**Opzione di tasso overnight variabile**» si intende una Floating rate option che fa riferimento direttamente a un Tasso overnight (ma ad esclusione di qualsiasi Floating rate option i cui termini prevedano la determinazione di un tasso di rendimento di un investimento a interesse composto giornaliero o di un tasso medio aritmetico utilizzando un tasso overnight).

Per «**Overnight rate**» o «**Tasso overnight**» si intende un Benchmark che riflette il Tasso di rendimento del mercato di riferimento durante la notte.

Per «**Periodo di calcolo**» si intende il periodo utilizzato per calcolare gli importi dovuti in base a qualsiasi tasso di riferimento.

Per «**Periodo di compounding**» si intende, in relazione a un Periodo di calcolo, qualsiasi periodo compreso tra una Data di compounding (inclusa) e l'ultimo giorno prima della successiva Data di compounding, esclusi: (i) il Periodo di compounding iniziale per una Transazione o una Parte, che inizia alla Data di inizio (inclusa); e (ii) il Periodo di compounding finale per una Transazione o una Parte, che termina alla Data finale (esclusa).

«**Reset date**» o «**Data di determinazione**» indica la data di determinazione per il relativo Periodo di calcolo, come determinata dall'Agente di calcolo in conformità alle prassi del mercato internazionale dei derivati.

Per «**Reuters Screen**» o «**Thomson Reuters Screen**» si intende, laddove il termine sia utilizzato in relazione a una qualsiasi pagina designata e a un qualsiasi tasso variabile, la pagina di visualizzazione così designata nell'ambito del servizio Thomson Reuters o di qualsiasi Fonte sostitutiva.

Per «**RFR**» si intende un tasso privo di rischi interessato dalle presenti Definizioni Supplementari o conforme alle stesse.

• Swiss Banking

Per «**Spread**» si intende il tasso annuo (che può anche essere negativo), a seconda dei casi, espresso in formato decimale, specificato come tale per la Transazione o la parte (o determinato ai sensi di un metodo specificato a tal fine).

Per «**Swap Rate**» o «**Tasso Swap**» si intende un tasso di riferimento che riflette il tasso fisso di una transazione swap su tassi con una determinata durata, ove la relativa durata viene indicata dalle parti come Durata prevista.

Per «**Tasso a termine**» si intende un tasso di riferimento che riflette il tasso di rendimento del mercato di riferimento per uno o più periodi di tempo specificati, dove il periodo di tempo pertinente deve essere specificato dalle parti come Durata prevista.

Per «**Tasso alternativo applicabile**» o «**Applicable Fallback Rate**» si intende, in relazione a una Floating rate option:

- (i) ogni Tasso specificato come tale in relazione alla Floating rate option; o
- (ii) se per la Floating rate option non viene specificato un Tasso alternativo applicabile, il Tasso specificato nella Conferma di transazione o, se non specificato, qualsiasi Tasso o Tasso di riferimento applicabile in alternativa alla Floating rate option.

Per «**Tasso alternativo dell'attività sottostante**» si intende, in relazione a un Tasso alternativo applicabile, il tasso dell'attività sottostante a cui si riferisce il Tasso alternativo applicabile specificato, a meno che non sia indicato un altro tasso nella Conferma di transazione.

Per «Tasso di riferimento applicabile» si intende:

- a) in relazione a una Floating rate option specificata nelle presenti Definizioni Supplementari, il Tasso di riferimento dell'Attività sottostante, a meno che non sia specificato un altro tasso come «Tasso di riferimento applicabile» per la Floating rate option;
- b) in relazione a qualsiasi altra Floating rate option, il tasso di riferimento specificato nella Conferma di transazione o, se non specificato nella Conferma di transazione, l'indice, il tasso di riferimento o altra fonte di prezzo a cui si fa riferimento in tale Floating rate option;
- c) un Tasso alternativo applicabile; e
- d) qualsiasi altro indice, tasso di riferimento o fonte di prezzo specificato nelle presenti Definizioni Supplementari o nella Conferma di transazione.

Per «**Tasso di riferimento dell'attività sottostante**» o «**Underlying Benchmark**» si intende, in relazione a una Floating rate option, il tasso di riferimento specificato come tale.

Per «**Tasso fisso**» si intende, per ogni Data di pagamento o per ogni Periodo di calcolo relativo a una Data di pagamento, un tasso, espresso in forma decimale, pari al tasso annuo specificato come tale per la Transazione o per quella parte.

Per «**Tasso giornaliero cap**» o «**Daily Capped Rate**» si intende il tasso, espresso in forma decimale, pari al tasso annuo specificato come tale nella Conferma di transazione.

Per «**Tasso giornaliero floor**» o «**Daily Floored Rate**» si intende il tasso, espresso in forma decimale, pari al tasso annuo specificato come tale nella Conferma di transazione.

Per «**Tasso rilevante**» si intende, per ogni giorno, un tasso annuo, espresso in formato decimale, pari al tasso determinato alla relativa Reset Date.

Per «**Tasso variabile**» si intende, per ogni Data di pagamento o per ogni Periodo di calcolo in relazione a una Data di pagamento, un tasso determinato secondo i termini del Contratto Quadro, soggetto ai termini della Floating rate option determinata nella Conferma di transazione, come ulteriormente specificato nelle presenti Definizioni Supplementari.

Per «**Transazione**» si intende qualsiasi transazione stipulata fra le parti del presente Accordo che costituisca parte di un Contratto Quadro.

2. Correzioni dei tassi pubblicati e visualizzati

Ai fini della determinazione del tasso variabile rilevante per un qualsiasi giorno:

- (i) Se un Tasso rilevante (che non sia un qualsiasi Tasso escluso) per qualsiasi giorno è basato su un tasso di riferimento fornito da un Amministratore:
 - a. sarà soggetto a eventuali adeguamenti al livello del tasso di riferimento successivamente fornito dall'Amministratore e pubblicato entro il Periodo di correzione; e
 - b. se una parte notifica all'altra parte qualsiasi correzione di cui sopra entro 15 giorni dalla scadenza del Periodo di correzione, dovrà essere pagato un importo adeguato, calcolato dall'Agente di calcolo, come risultato di tale correzione su richiesta di una parte alla controparte (a prescindere dal fatto che la correzione o la richiesta siano state eseguite prima o dopo la Data finale).
- (ii) Per «**Periodo di correzione**» si intende, in relazione a una Floating rate option, il periodo che inizia nel momento in cui il livello di tale Floating rate option viene visualizzato per la prima volta e termina all'ora specificata in relazione alla Floating rate option come «**Orario di cut-off per la correzione**» o, se non è specificato alcun orario, il più lungo tra un'ora e il periodo per le correzioni specificato dall'Amministratore nella sua metodologia relativa al tasso di riferimento al momento rilevante.
- (iii) Per «**Tasso escluso**» si intende qualsiasi Tasso rilevante determinato con riferimento al Tasso alternativo (AONIA), al Tasso alternativo (CORRA), al Tasso alternativo (EuroSTR), al Tasso alternativo (HONIA), al Tasso alternativo (SARON), al Tasso alternativo (SOFR), al Tasso alternativo (SONIA), al Tasso alternativo (SOR), al Tasso alternativo (THBFX) o al Tasso alternativo (TONA) (ciascuno come definito nell'Allegato al ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol, pubblicato da ISDA).

3. Interpolazione

Per un Periodo di calcolo a cui è applicabile l'«**interpolazione lineare**», il tasso variabile rilevante usato alla Reset date o nel Periodo di calcolo o per qualsiasi Periodo di compounding incluso in tale Periodo di calcolo sarà determinato mediante interpolazione lineare tra due tassi basati sul tasso variabile. Il primo si determina in modo che la durata prevista corrisponda al periodo immediatamente inferiore rispetto al Periodo di calcolo o al Periodo di compounding per il quale sono decisi i tassi di interesse (o un'altra durata prevista concordata dalle parti). Il secondo si determina in modo che la durata prevista corrisponda al periodo immediatamente superiore rispetto al Periodo di calcolo o al Periodo di compounding per il quale sono decisi i tassi di interesse (o un'altra durata prevista concordata dalle parti).

4. Arrotondamenti

Ai fini di qualunque calcolo (salvo diversa specificazione), (i) tutte le percentuali risultanti da tali calcoli, diverse da quelle determinate utilizzando l'interpolazione mediante riferimento a due tassi, verranno arrotondate all'occorrenza al centomillesimo di punto percentuale più vicino (p. es. 9,876541% (o 0,09876541) verrà arrotondato in difetto a 9,87654% (o 0,0987654) e 9,876545% (o 0,09876545) verrà arrotondato in eccesso a 9,87655% (o 0,0987655); e -9,876541% (o -0,09876541) verrà arrotondato in eccesso a 9,87654% (o -0,0987654) e -9,876545% (o -0,09876545) verrà arrotondato in difetto a -9,87655% (o -0,0987655)), (ii) tutte le percentuali determinate utilizzando l'interpolazione mediante riferimento a due tassi verranno arrotondate, all'occorrenza, secondo il metodo illustrato nella precedente sottosezione (i), ma con lo stesso livello di precisione dei due tassi utilizzati per fare la determinazione (fatto salvo che queste percentuali non verranno arrotondate a un livello inferiore di precisione del millesimo di punto percentuale più vicino (0,001%) e (iii) tutti gli importi in valuta utilizzati in tali calcoli o da essi derivanti verranno arrotondati alle due cifre decimali più vicine nella moneta in questione (0,005 sarà arrotondato in eccesso (p.es. 0,674 sarà arrotondato in difetto a 0,67 e 0,675 sarà arrotondato in eccesso a 0,68)).

5. Discontinued Rates Maturities Protocol

I termini del ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol come pubblicato dall'International Swaps and Derivatives Association, Inc. l'11 ottobre 2013 sono considerati integrati in ogni Conferma di transazione e si ritiene che si tratti di una Transazione interessata dal Protocollo ai fini dell'applicazione dei termini di tale Protocollo ISDA 2013 sulle scadenze dei tassi dismessi. Qualsiasi termine con iniziale maiuscola utilizzato nella presente sezione (4) e definito nel ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol ha il significato definito in quest'ultimo. Qualora occorra determinare un Tasso dismesso interessato («Affected Discontinued Rate») o un Tasso interpolato interessato («Affected Interpolated Rate») per qualsiasi data rilevante per una Transazione interessata dal Protocollo («Protocol Covered Transaction») per la quale (a) non sussista al riguardo alcuna Disposizione di sostituzione prioritaria («Overriding Fallback Provision»), e (b) la(e) Data(e) di fissazione («Fixing Date(s)») in proposito sia(no) (i) concomitante(i) o successiva(e) alla Data di entrata in vigore dell'Emendamento («Amendment Effective Date») per la Transazione interessata dal Protocollo («Protocol Covered Transaction») e (ii) concomitante(i) o successiva(e) alla Data di dismissione («Discontinuation Date») per il(i) Tasso(i) dismesso(i) interessato(i) («Affected Discontinued Rate(s)»), nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno del presente documento, il tasso utilizzato in sostituzione di tale Tasso dismesso interessato («Affected Discontinued Rate») o di tale Tasso interpolato interessato («Affected Interpolated Rate»), a seconda dei casi, per tale data rilevante sarà, a seconda dei casi, il Tasso interpolato («Interpolated Rate») relativo a tale Tasso dismesso interessato («Affected Discontinued Rate») o a tale Tasso interpolato interessato («Affected Interpolated Rate») per tale data rilevante.

Ai fini dell'applicazione del ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol, (i) i riferimenti a una Transazione interessata dal Protocollo («**Protocol Covered Transaction**») verranno considerati come riferimenti a ogni Transazione, (ii) qualsiasi riferimento alle Parti aderenti («**Adhering Parties**») verrà considerato come riferimento alle parti di ciascuna di queste Transazioni, (iii) qualsiasi riferimento a un «**ISDA Master Agreement**» o a qualsiasi disposizione di un «**ISDA Master Agreement**» (inclusa la relativa Appendice) o alle «**Swap Definitions**» sarà sostituito dai riferimenti al Contratto quadro (incluso qualsiasi

suo Allegato) come modificato e integrato, e alle relative disposizioni del ISDA Master Agreement o delle 2006 ISDA Definitions, a seconda dei casi e (iv) qualsiasi riferimento a un **«Credit Support Document»** verrà inteso come riferimento a un Documento di garanzia come definito nelle presenti Definizioni Supplementari dei Tassi di interesse, dei Tassi privi di rischio (RFR) e dell'EONIA.

Ai fini dell'interpretazione del ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol, così come recepito:

- (i) qualsiasi riferimento al **«Periodo di calcolo»** («Calculation Period») nel ISDA 2013 Discontinued Rate Maturities Protocol va considerato come un riferimento al Periodo di calcolo così come definito nel Contratto Quadro;
- (ii) qualsiasi riferimento al ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol su un **«Periodo di Compounding»** va considerato come un riferimento alle seguenti sezioni del Contratto Quadro: (i) se il Contratto Quadro è la versione 2003 di un Contratto Quadro Svizzero, a un periodo di compounding applicabile al calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o B.1.3, e (ii) se il Contratto Quadro è una versione 2013 di un Contratto Quadro Svizzero, a un Periodo di compounding come definito nel Contratto Quadro;
- (iii) qualsiasi riferimento al ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol su un **«Floating rate»** va considerato come un riferimento alle seguenti sezioni del Contratto Quadro: (i) se il Contratto Quadro è la versione 2003 di un Contratto Quadro Svizzero, al tasso variabile ai fini del calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o B.1.3, e (ii) se il Contratto Quadro è una versione 2013 di un Contratto Quadro Svizzero, al Tasso d'interesse variabile come definito nel Contratto Quadro;
- (iv) qualsiasi riferimento al ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol su una **«Floating rate option»** va considerato come un riferimento alle seguenti sezioni del Contratto Quadro: (i) se il Contratto Quadro è la versione 2003 di un Contratto Quadro Svizzero, a un Periodo di Compounding applicabile al calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o B.1.3, e (ii) se il Contratto Quadro è una versione 2013 di un Contratto Quadro Svizzero, a un Periodo di Compounding come definito nel Contratto Quadro;
- (v) riferimento al ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol sul **«Governing Master Agreement»** va considerato come un riferimento al Contratto Quadro;
- (vi) qualsiasi riferimento al ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol su un **«Relevant Rate»** va considerato come un riferimento alle seguenti sezioni del Contratto Quadro: (i) se il Contratto Quadro è la versione 2003 di un Contratto Quadro Svizzero, al tasso variabile utilizzato nel calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il Contratto Quadro è una versione 2013 di un Contratto Quadro Svizzero, al Tasso d'interesse variabile selezionato come definita nel Contratto Quadro;
- (vii) qualsiasi riferimento al ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol su una **«Reset date»** va considerato come se si riferisse alle seguenti sezioni del Contratto Quadro: (i) se il Contratto Quadro è la versione 2003 di un Contratto Quadro Svizzero, al tasso variabile relativo al periodo a cui si riferisce il calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il Contratto Quadro è una versione 2013 di un Contratto Quadro Svizzero, al Tasso d'interesse variabile come determinato per il Periodo di calcolo; e
- (viii) qualsiasi riferimento alla Data di determinazione («Reset Date») va considerato come se si riferisse alle seguenti sezioni del Contratto Quadro: (i) se il Contratto Quadro è la versione 2003 di un Contratto Quadro Svizzero, alla data a decorrere dalla quale fa riferimento il tasso d'interesse variabile conformemente al calcolo di cui all'Allegato B.1.2 o 1.3, e (ii) se il Contratto Quadro è una versione 2013 di un Contratto Quadro Svizzero, alla Data di determinazione come definita nel Contratto Quadro.

6. Compounding di Tassi variabili diversi dal Compounding del Tasso overnight

Qualsiasi riferimento al compounding degli Importi variabili contenuto in una Conferma di transazione sarà considerato, salvo diversamente specificato in una Conferma di transazione, come un riferimento al **«compounding lineare»**. A tal fine, il Importo variabile sarà un importo pari all'Importo di compounding lineare per il rispettivo periodo di calcolo.

7. Tassi di interesse negativi fissi

Salvo diverso accordo fra le parti, se l'Importo fisso o l'importo del pagamento a tasso fisso che deve essere pagato da una parte in una data di pagamento è una cifra negativa (per via della quotazione di un tasso fisso negativo), l'Importo fisso o l'importo del pagamento a tasso fisso che deve essere pagato da tale parte in quella data di pagamento sarà considerato pari a zero, e l'altra parte pagherà alla prima il valore assoluto dell'Importo fisso negativo o importo del pagamento a tasso fisso così come calcolato, oltre a qualsiasi importo altrimenti pagabile dall'altra parte per il relativo Periodo di calcolo, in quella data di pagamento. Qualsiasi importo pagato dall'altra parte rispetto al valore assoluto di un Importo fisso negativo o di un importo di pagamento a tasso fisso negativo verrà versato sul conto designato dalla parte beneficiaria (a meno che l'altra parte non si opponga tempestivamente e ragionevole a tale designazione) nella moneta in cui tale Importo fisso o importo del pagamento a tasso fisso sarebbe stato pagato se la cifra fosse stata positiva (e a prescindere dalla moneta in cui l'altra parte è altrimenti tenuta a effettuare i pagamenti).

8. Giorno festivo non programmato

8.1 Definizione

Per **«Giorno festivo non programmato»** si intende, in relazione a un qualsiasi giorno, un giorno che non è un Giorno lavorativo bancario o un altro giorno lavorativo rilevante, a seconda dei casi (al fine della presente definizione un **«Giorno lavorativo bancario/Giorno lavorativo»**) e di cui il mercato è venuto a conoscenza tramite un annuncio pubblico soltanto dopo le ore 9:00 in qualsiasi luogo specificato nella Conferma di transazione ai fini del relativo Giorno lavorativo bancario/Giorno lavorativo o, se tale luogo non è specificato, nel principale centro finanziario per ciascuna moneta in cui un importo deve essere determinato o pagato in tale giorno, nel giorno che precede di due Giorni lavorativi bancari/Giorni lavorativi (esclusi i giorni che sarebbero stati Giorni lavorativi bancari/Giorni lavorativi, se non fosse stato per tale annuncio) tale giorno.

8.2 Conseguenze di un Giorno festivo non programmato

- (i) Se il Metodo del giorno di negoziazione seguente per le materie prime modificato o il Metodo del giorno di negoziazione antecedente per le materie prime viene applicato a una Data di valutazione, Data di pagamento, Data di fine periodo o Data finale, e tale data cadrebbe altrimenti in un giorno che non è un Giorno lavorativo bancario/Giorno lavorativo a causa di un giorno festivo non programmato, allora questa data cade:

• Swiss Banking

- a. in relazione a qualsiasi Data di valutazione o Data di pagamento, se non diversamente specificato nella Conferma di transazione; e
- b. in relazione a qualsiasi Data di fine periodo o Data finale, se nella Conferma di transazione viene specificato che si applica la **«Rettifica della Data di fine periodo/Data finale per Giorno festivo non programmato»**,

indipendentemente dalla scelta del Metodo del giorno di negoziazione seguente per le materie prime modificato e il Metodo del giorno di negoziazione antecedente per le materie prime, invece sul primo giorno successivo che sia un Giorno lavorativo bancario/Giorno lavorativo.

- (ii) Se alla Data di valutazione programmata viene applicato il Metodo del giorno di negoziazione seguente per le materie prime in seguito a un Giorno festivo non programmato e se la Data di valutazione non si è verificata entro il 30° giorno consecutivo dopo la Data di valutazione programmata, il giorno successivo a tale 30° giorno che sarebbe stato un Giorno lavorativo bancario/Giorno lavorativo se non si fosse verificato il Giorno festivo non programmato sarà considerato la Data di valutazione del Regolamento in contanti.

9. Compounding e Averaging dei tassi overnight

9.1 Campo di applicazione

Se nella Conferma di transazione sono specificati una Floating rate option e un Metodo di compounding del tasso overnight o un Metodo di averaging del tasso overnight, il tasso per una Data di determinazione sarà il tasso determinato in conformità al Metodo di compounding del tasso overnight o al Metodo di averaging del tasso overnight specificato nella Conferma di transazione e utilizzando la Floating rate option specificata.

9.2 Determinazione tramite l'Agente di calcolo

L'Agente di calcolo determinerà il tasso in relazione alla rispettiva Data di determinazione applicando il Metodo di compounding del tasso overnight o il Metodo di averaging del tasso overnight in modo commercialmente ragionevole e tenendo conto delle prassi del mercato internazionale dei derivati e di tutte le informazioni disponibili che ritiene rilevanti.

9.3 Determinazione del Tasso alternativo tramite l'Agente di calcolo

Se le parti non specificano il Metodo di compounding con Tasso di interesse overnight o il Metodo di averaging del tasso overnight applicabile nella Conferma di transazione, l'Agente di calcolo determinerà il tasso in base alla relativa Data di determinazione utilizzando uno dei Metodi di compounding con Tasso overnight o dei Metodi di averaging con tasso overnight come Metodo applicabile, a condizione che l'Agente di calcolo applicherà il Metodo che le parti avrebbero scelto secondo il loro ragionevole giudizio e in buona fede. L'Agente di calcolo lo determinerà tenendo conto delle prassi del mercato internazionale dei derivati e di tutte le informazioni disponibili che ritiene rilevanti per il tipo di transazione in questione.

Parte B: Tassi alternativi

1. Non pubblicazione temporanea

Se si verifica un Trigger di non pubblicazione temporanea, il tasso per qualsiasi giorno per il quale è richiesto il Tasso di riferimento applicabile sarà determinato in conformità con il Tasso alternativo di non pubblicazione temporanea applicabile per tutta la durata del Trigger di non pubblicazione temporanea.

1.1 Trigger di non pubblicazione temporanea

Per «**Trigger di non pubblicazione temporanea**» si intende, se non diversamente concordato dalle parti:

- (i) in relazione a una Floating rate option, che la mancata pubblicazione da parte dell'Amministratore o di un distributore autorizzato del Tasso di riferimento applicabile per la Durata prevista (se applicabile) al giorno per il quale è richiesto e la sua mancata fornitura in altra maniera da parte dell'Amministratore entro
 - a. l'orario specificato in relazione a una Floating rate option nelle presenti Definizioni supplementari;
 - b. alla data più lontana tra (I) la Data di fissazione (compreso qualsiasi giorno che sia considerato come Data di determinazione ai sensi di un Metodo di compounding del tasso overnight o di un Metodo di averaging del tasso overnight) e (II) il Giorno di fissazione; oppure
 - c. qualsiasi altra data in cui sia richiesto il Tasso di riferimento applicabile; e
- (ii) in relazione a qualsiasi altro Tasso di riferimento applicabile richiesto per qualsiasi determinazione, la mancata pubblicazione del Tasso di riferimento per il giorno per cui è richiesto non è pubblicato dalla fonte designata o abitualmente responsabile della pubblicazione di tale Tasso di riferimento.

1.2 Tasso alternativo di non pubblicazione temporanea

Per «**Tasso alternativo di non pubblicazione temporanea**» si intende:

- (i) in relazione a qualsiasi Floating rate option contenuta nelle presenti Definizioni Supplementari, il tasso alternativo determinato in conformità alla Floating rate option ivi specificata, salvo diversamente previsto nella Conferma della Transazione; e
- (ii) in relazione a qualsiasi altro Tasso di riferimento applicabile (diverso da qualsiasi Tasso alternativo applicabile per il quale sia definita una disposizione che preveda la non pubblicazione temporanea di tale Tasso alternativo applicabile), e salvo diversamente previsto in una Conferma di transazione, il tasso che è considerato il relativo tasso alternativo di non pubblicazione temporanea secondo le prassi standard del mercato internazionale dei derivati per il relativo tipo di tasso (ad es. un Tasso overnight, un Tasso a termine o un Tasso swap), in base a quanto determinato dall'Agente di calcolo in modo commercialmente ragionevole e tenendo conto delle prassi del mercato internazionale dei derivati e di tutte le informazioni disponibili che in buona fede ritiene rilevanti.

2. Cessazione permanente relativa all'IBOR rilevante

- (a) Se una Conferma di transazione include:
- (A) un riferimento a un IBOR rilevante mediante incorporazione dell'Opuscolo delle Definizioni ISDA;
 - (B) un riferimento a un IBOR rilevante «come definito» nell'Opuscolo delle Definizioni ISDA o prevede altrimenti che l'IBOR rilevante abbia il significato attribuitogli in detto Opuscolo (a prescindere dal fatto che tale Opuscolo delle Definizioni ISDA sia integralmente incorporato in tale Conferma di transazione); oppure
 - (C) un riferimento a un IBOR rilevante (comunque definito o descritto);
- (b) i termini specificati nelle sezioni pertinenti, o ad esse conformemente applicabili, dell'Allegato al ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol, come pubblicato dall'ISDA, si applicano a ciascuna di queste Transazioni.
- (c) A tal fine, (i) i riferimenti nell'Allegato al ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol a un **«Documento interessato dal Protocollo»** («Protocol Covered Document») o a una **«Conferma di transazione interessata del Protocollo»** («Protocol Covered Confirmation») verranno intesi come riferiti a ognuna di tali Conferme di transazione che rientri nella lettera (a) di cui sopra e (ii) ai riferimenti nell'Allegato al ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol al **«IBOR Fallbacks Supplement»** verrà attribuito il significato definito nel ISDA 2020 IBOR Fallbacks Protocol.

3. Cessazione permanente relativa a Tassi di riferimento applicabili diversi dall'IBOR rilevante

Se si verifica un Trigger di cessazione permanente in relazione a un Tasso di riferimento applicabile diverso da un IBOR rilevante, il Tasso alternativo di cessazione permanente applicabile sarà impiegato a partire dalla data ivi specificata o, se tale data non è specificata e il Trigger di cessazione permanente è l'Evento di cessazione dell'indice, a partire dalla Data effettiva di Cessazione dell'indice.

3.1 Trigger di cessazione permanente

Per **«Trigger di cessazione permanente»** si intende l'Evento di cessazione dell'indice, a meno che (a) non sia specificato un diverso trigger in relazione alla Floating rate option o (b) non sia specificato un diverso Trigger di cessazione permanente nella Conferma di transazione.

3.2 Tassi alternativi di cessazione permanente

Per **«Tassi alternativi di cessazione permanente»** si intende:

- (i) in relazione a una Floating rate option inclusa nelle presenti Definizioni supplementari, il tasso alternativo specificato per l'applicazione della Floating rate option, a meno che nella Conferma di transazione non sia specificato un diverso Tasso alternativo di cessazione permanente;
- (ii) in relazione a qualsiasi Tasso alternativo applicabile per una Floating rate option specificata nelle presenti Definizioni supplementari, il tasso alternativo (se previsto) specificato come applicabile a tale tasso;

- (iii) in relazione a un Tasso alternativo applicabile specificato nella Conferma di transazione, il tasso alternativo (se previsto) specificato come applicabile a tale tasso nella Conferma di transazione; e
- (iv) in relazione a qualsiasi altro Tasso di riferimento applicabile e a un Trigger di cessazione permanente, l'eventuale tasso alternativo che viene determinato dall'Agente di calcolo agendo in modo commercialmente ragionevole e tenendo conto delle prassi del mercato internazionale dei derivati.

3.3 Evento di cessazione dell'indice

- (i) Per «**Evento di cessazione dell'indice**» si intende, riguardo a una Transazione che faccia riferimento a un Tasso di riferimento applicabile che non sia l'IBOR rilevante:
 - a. una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni per conto dell'amministratore del Tasso di riferimento applicabile in cui si annunci che ha smesso o smetterà di fornire il Tasso di riferimento applicabile permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o della pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore che continui a fornire il Tasso di riferimento applicabile;
 - b. una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore del Tasso di riferimento applicabile, della banca centrale per la moneta del Tasso di riferimento applicabile, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'Amministratore per il Tasso di riferimento applicabile, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'Amministratore per il Tasso di riferimento applicabile o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore per il Tasso di riferimento applicabile che dichiara che l'Amministratore per il Tasso di riferimento applicabile ha smesso o smetterà di fornire il Tasso di riferimento applicabile permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore o fornitore che continui a fornire il Tasso di riferimento applicabile;
 - c. in relazione a un Tasso alternativo applicabile basato su un Tasso alternativo dell'attività sottostante, una dichiarazione pubblica o una pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza per l'amministratore per il Tasso alternativo dell'attività sottostante, della banca centrale per la moneta del Tasso alternativo dell'attività sottostante, di un organo competente in materia di fallimento con giurisdizione sull'Amministratore per il Tasso alternativo dell'attività sottostante, di un'autorità di risoluzione con giurisdizione sull'Amministratore per il Tasso alternativo dell'attività sottostante o di un tribunale o entità con la medesima autorità in materia di fallimento o di risoluzione sull'amministratore per il Tasso alternativo dell'attività sottostante che dichiara che l'Amministratore per il Tasso alternativo dell'attività sottostante ha smesso o smetterà di fornire il Tasso alternativo dell'attività sottostante permanentemente o a tempo indeterminato, purché, al momento della dichiarazione o pubblicazione, non vi sia un nuovo amministratore o fornitore che continui a fornire il Tasso alternativo dell'attività sottostante; oppure
 - d. nel caso in cui il Tasso di riferimento applicabile non risulti più essere rappresentativo, in base a quanto stabilito dall'Agente di calcolo che agisce in modo commercialmente ragionevole e tenendo conto delle prassi del mercato internazionale dei derivati, una dichiarazione pubblica o la pubblicazione di informazioni da parte dell'autorità di vigilanza competente per l'Amministratore per il Tasso di riferimento applicabile che annunci che (I) l'autorità di vigilanza ha stabilito che tale Tasso di riferimento applicabile non è più, o a partire da una data futura specificata non sarà più, rappresentativo della realtà economica e di mercato sottostante che tale Tasso di riferimento applicabile è destinato a misurare e che la rappresentatività non sarà ripristinata e (II) che viene

fatta con la consapevolezza che la dichiarazione o la pubblicazione farà scattare alcuni trigger contrattuali per i tassi alternativi attivati da annunci di pre-cessazione da parte di tale autorità di vigilanza (a prescindere dalla loro descrizione) nei contratti.

- (ii) Il verificarsi di un evento prima della Data di negoziazione che costituisce un Evento di cessazione dell'indice sarà un Evento di cessazione dell'indice ai fini di tale Transazione e del relativo Tasso di riferimento applicabile, nonostante l'evento si sia verificato prima della Data di negoziazione.

3.4 Data effettiva di cessazione dell'indice

Per «Data effettiva di cessazione dell'indice» si intende:

- (i) riguardo a un Tasso di riferimento applicabile e a uno o più Eventi di cessazione dell'indice, la prima data in cui il Tasso di riferimento applicabile sarebbe stato normalmente pubblicato o fornito e non viene più pubblicato o fornito; oppure
- (ii) se si applica la Non rappresentatività e in relazione a uno o più Eventi di cessazione dell'indice, la prima data in cui il Tasso di riferimento applicabile sarebbe stato normalmente pubblicato o fornito e che sia:
 - a. non rappresentativo con riferimento alla dichiarazione o pubblicazione più recente contemplata nel paragrafo (i)(d) della Clausola 3.3 (Evento di cessazione dell'indice) e anche se tale Tasso di riferimento applicato continua ad essere pubblicato o fornito a tale data; oppure
 - b. non più pubblicato o fornito.

3.5 Non rappresentativo

«Non rappresentativo» significa che l'autorità di vigilanza per l'amministratore del Tasso di riferimento applicabile:

- (i) ha determinato e annunciato che il Tasso di riferimento applicabile non è più rappresentativo della realtà economica e di mercato sottostante che intende misurare e la rappresentatività non sarà ripristinata; e
- (ii) è a conoscenza del fatto che nei contratti sono stati o sono previsti alcuni meccanismi contrattuali per i tassi alternativi attivati da annunci di pre-cessazione da parte di tale autorità di vigilanza (a prescindere dalla loro descrizione),

a condizione che tale Tasso alternativo applicabile sia «Non rappresentativo» con riferimento alla data indicata nella più recente dichiarazione o pubblicazione contemplata nel paragrafo (i)(d) della Clausola 3.3 (Evento di cessazione dell'indice).

4. Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento

Se non diversamente specificato nella Conferma di transazione, se si verifica un Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento, il Tasso alternativo inerente l'amministratore/ il tasso di riferimento applicabile sarà applicato a partire dalla data indicata in tale Tasso alternativo inerente l'amministratore/ il tasso di riferimento applicabile o, se tale data non è specificata nel Tasso alternativo inerente l'amministratore/ il tasso di riferimento applicabile, dalla Data dell'Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento.

4.1 Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento

Per «**Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento**» si intende:

- (i) l'invio di una notifica da una parte all'altra in cui si specifichino e si citino le Informazioni pubblicamente disponibili a ragionevole conferma di un evento o una circostanza in conseguenza di cui una o entrambe le parti o l'Agente di calcolo non sono, o non saranno, autorizzati ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile a utilizzare il Tasso di riferimento applicabile per adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della Transazione; oppure
- (ii) se nella Conferma di transazione è specificata una definizione alternativa di «Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento», l'evento o gli eventi così descritti.

4.2 Data dell'evento inerente l'amministratore/il benchmark

Per «**Data dell'evento inerente l'amministratore/il benchmark**» si intende, in relazione a un Evento inerente l'amministratore/il benchmark, la data a partire dalla quale il Benchmark applicabile non può più essere utilizzato ai sensi di qualsiasi legge o regolamento applicabile da una o entrambe le parti o dall'Agente di calcolo o, se tale data si verifica prima della Data di negoziazione, la Data di negoziazione.

4.3 Tasso alternativo inerente l'amministratore/il tasso di riferimento

Per «**Tasso alternativo inerente l'amministratore/il tasso di riferimento**» si intende:

- (i) in relazione a una Floating rate option specificata nelle presenti Definizioni supplementari, il tasso alternativo indicato come applicabile al verificarsi di un Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento, se del caso, a meno che nella Conferma di transazione sia specificato un altro Tasso alternativo inerente l'amministratore/il tasso di riferimento;
- (ii) in relazione a qualsiasi Tasso alternativo applicabile per una Floating rate option specificata nelle presenti Definizioni supplementari, il tasso alternativo (se previsto) specificato come applicabile a tale tasso;
- (iii) in relazione a un Tasso alternativo applicabile specificato nella Conferma di transazione, il tasso alternativo (se previsto) specificato come applicabile a tale tasso nella Conferma di transazione; e
- (iv) in relazione a qualsiasi altro Tasso di riferimento applicabile, il tasso alternativo (se previsto) determinato dall'Agente di calcolo che agisce in modo commercialmente ragionevole e tenendo conto delle prassi del mercato internazionale dei derivati.

4.4 Informazioni pubblicamente disponibili

- (i) Per «**Informazioni pubblicamente disponibili**» si intende, in relazione a un Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento, una delle seguenti informazioni o entrambe:
 - a. informazioni ricevute o pubblicate (i) dall'Amministratore o sponsor del Tasso di riferimento applicabile o (ii) da qualsiasi autorità di regolamentazione o di vigilanza nazionale, regionale o di altro tipo responsabile della vigilanza sull'Amministratore o sullo sponsor del Tasso di riferimento applicabile o sulla regolamentazione del Tasso di riferimento applicabile. Tuttavia, laddove una qualsiasi informazione del genere descritto nei subparagrafi (i) o (ii) di cui sopra non sia pubblicamente disponibile, può costituire un'informazione pubblicamente disponibile solo qualora possa essere pubblicata senza violare alcuna legge, regolamento, accordo, convenzione o altra limitazione riguardo alla riservatezza di tale informazione; oppure
 - b. informazioni pubblicate in una Fonte pubblica specificata (indipendentemente dal fatto che il lettore o l'utente paghi o meno una tariffa per ottenere tali informazioni).
- (ii) In relazione a qualsiasi informazione del tipo descritto nel paragrafo (a) della definizione di Informazioni pubblicamente disponibili, la parte che riceve tale informazione può presumere che tale informazione le sia stata comunicata senza violare alcuna legge, regolamento, accordo, convenzione o altra limitazione riguardo alla riservatezza di tale informazione e che la parte che la fornisce non abbia intrapreso alcuna azione o stipulato alcun accordo o convenzione con l'Amministratore o lo sponsor o con qualsiasi autorità di vigilanza o regolamentazione nazionale, regionale o di altro tipo pertinente che verrebbe violato da, o impedirebbe, la divulgazione di tale informazione alla parte che le riceve.

4.5 Fonte pubblica specificata

Per «**Fonte pubblica specificata**» si intende ciascuna fonte specificata come tale nella Conferma di transazione o, se non è specificata alcuna fonte, una di quelle indicate di seguito: Bloomberg, Refinitiv, Dow Jones Newswires, The Wall Street Journal, The New York Times, The Nikkei, Asahi Shimbun, Yomiuri Shimbun, Financial Times, La Tribune, Les Echos, The Australian Financial Review e, in ogni caso, qualsiasi nuova pubblicazione, le principali fonti di notizie economiche nel paese in cui l'Amministratore o lo sponsor del Benchmark applicabile è costituito o organizzato e qualsiasi altra fonte di notizie pubblicata o visualizzata elettronicamente riconosciuta a livello internazionale.

5. Gerarchia degli eventi

Se, in relazione a un Tasso di riferimento applicabile, si verifica un evento o una circostanza che costituirebbe sia un Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento che un Evento di cessazione dell'Indice, detto evento o circostanza sarà considerato un Evento di Cessazione dell'Indice e non sarà o darà origine a un Evento inerente l'amministratore/il tasso di riferimento.

Parte C: RFR e altre Floating rate options

Qualsiasi calcolo sulla base di Floating rate options sarà effettuato in base alla relativa Floating rate option specificata nell'Elenco delle Floating rate options. L'Elenco delle Floating rate options pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri sarà considerato parte integrante delle presenti Definizioni supplementari.

• Swiss Banking

I pagamenti dovuti ai sensi dei Documenti di garanzia non saranno interessati da tali Floating rate options, salvo diverso accordo tra le parti.

Parte D: EONIA

Qualsiasi calcolo sulla base di Floating rate options che faccia riferimento al tasso EONIA sarà effettuato in base alla relativa Floating rate option specificata nell'Elenco delle Floating rate options. L'Elenco delle Floating rate options pubblicato dall'Associazione Svizzera dei Banchieri sarà considerato parte integrante delle presenti Definizioni supplementari.

Qualsiasi pagamento dovuto ai sensi dei Documenti di garanzia che faccia riferimento a un tasso EONIA non sarà interessato da tali Floating rate options, salvo diverso accordo fra le parti.